

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	CHANGE OF NAME		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Blue Conf S.r.l.		04/08/2005	COMPANY: ITALY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	Eldo S.r.l.		
<b>Street Address:</b>	Via Rimini 7		
<b>City:</b>	Prato		
<b>State/Country:</b>	ITALY		
<b>Postal Code:</b>	59100		
<b>Entity Type:</b>	COMPANY: ITALY		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
Serial Number:	75258761	FREE SOUL	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	(212)949-9190		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
<b>Phone:</b>	2129499022		
<b>Email:</b>	LBAILEY@LAWABEL.COM		
<b>Correspondent Name:</b>	VICTOR M. TANNENBAUM		
<b>Address Line 1:</b>	666 THIRD AVENUE		
<b>Address Line 4:</b>	NEW YORK, NEW YORK 10017		
<b>DOMESTIC REPRESENTATIVE</b>			
<b>Name:</b>	Abelman Frayne & Schwab		
<b>Address Line 1:</b>	666 Third Avenue		
<b>Address Line 4:</b>	New York, NEW YORK 10017		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	VICTOR M. TANNENBAUM		

**CH \$40.00 75258761**

Signature:

/VMT/

Date:

05/31/2007

**Total Attachments: 63**

source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page1.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page2.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page3.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page4.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page5.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page6.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page7.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page8.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page9.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page10.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page11.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page12.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page13.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page14.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page15.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page16.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page17.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page18.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page19.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page20.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page21.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page22.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page23.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page24.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page25.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page26.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page27.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page28.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page29.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page30.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page31.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page32.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page33.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page34.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page35.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page36.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page37.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page38.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page39.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page40.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page41.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page42.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page43.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page44.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page45.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page46.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page47.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page48.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title l#page49.tif

source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page50.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page51.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page52.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page53.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page54.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page55.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page56.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page57.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page58.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page59.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page60.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page61.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page62.tif  
source=Eldo-Eldo Chain of Title I#page1.tif

MINUTES OF MEETING  
ITALIAN REPUBLIC

stamp

The year two thousand and five, the eighth day of the month of April in Prato in my Notarial Office of Via Francesco Ferrucci n. 203/c, at fourteen forty.

I, the underwritten Dr. FRANCESCO DE LUCA, notary public in Prato, enrolled as a member of the notarial district of Florence, Pistoia and Prato, am here in order to draw up the minutes of the decisions that will be taken by the meeting of the company BLUE COF S.r.l., a limited liability company with sole partner, directed and coordinated by the company ELDO S.r.l., fiscal code and registration number at the companies register of Prato 02970640757, with legal seat in Prato, via Rimini n. 7, company's capital of Euro 100.000,00 fully paid up, the meeting being convened on this day, place and hour, as the only convening, sent by registered mail to all the person entitled, according to what provided for by the law and according to the articles of incorporation, in order to discuss and decide about the following

## AGENDA

- 1- capital increase to be made in kind through the conferment of branch of concern relating to the trademark FREESOUL by the company ELDO S.r.l. [now Eldo Holding S.r.l. see below - note of the translator] and consequent deliberations;
- 2- change of the [ASSIGNEE] company's name from BLUE CONF S.r.l. into ELDO S.r.l.

PAGE 1  
OMISSIS

- to increase the company's capital from Euro 100.000,00 (one hundred thousand comma zero zero) to euro 2.000.000,00 (two millions, comma zero zero) with an overprice of Euro 3.761.444,00 (three millions, seven hundred sixty-one thousand, for hundred forty four comma zero zero) according to the modality proposed by the president.

At this point the meeting phase stops and, in consideration of the will to proceed to the immediate disposal of the decided increase, take part to this deed Messrs:

FRAGOLA THORSTEN, born in Solingen (Germany) on March 2, 1963, entrepreneur, not in his own but as legal representative of the company ELDO - S.R.L. (which changed its name into ELDO HOLDING - S.R.L., in force of the minutes drafted by me on this day, immediately before this document)

PAGE 7  
OMISSIS

That the list of the filing and registrations of the trademarks comprised in the assigned branch of concern are indicated in detail in the paper attached to these minutes under letter B, upon subscription by the appearers and by me, notary public, the reading of it being omitted.

PAGE 9  
OMISSIS



Repertorio n. 145.342

Raccolta n. 17.840

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque questo giorno otto del mese di aprile in Prato, nel mio studio notarile alla Via F. Ferrucci n.203/C, alle ore quattordici e minuti quaranta.

Io sottoscritto dottor FRANCESCO DE LUCA, Notaio in Prato iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono qui per redigere il verbale delle deliberazioni che sarà per prendere l'assemblea della società BLUE CONF - S.R.L., società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte della società ELDO - S.R.L., codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Prato numero 02970640757, con sede legale in Prato, Via Rimini n. 7, con capitale sociale di Euro 100.000,00 interamente versato, assemblea convocata in questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, giusta raccomandate inviate a tutti gli aventi diritto in conformità alle previsioni di legge e del vigente statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1 - aumento del capitale da liberarsi in natura mediante conferimento del ramo d'azienda connesso al marchio "Freesoul" da parte della società ELDO SRL e deliberare conseguenti;
- 2 - modifica della denominazione sociale da BLUE CONF S.R.L. a ELDO S.R.L.;



3 - modifica dell'oggetto sociale;	- l'Organo
4 - adozione di un nuovo statuto societario;	sidente del
5 - nomina collegio sindacale e revisore contabile.	LA THORSTEN
E' presente il signor:	Il presiden
- FRAGOLA LUCIANO, nato a Piombino (LI) il giorno 13 dicembre	tità dei s
1940, residente a Carthage (Tunisia), Rue Sidi Ghormini n. 10,	l'intervent
cittadinò italiano, imprenditore, codice fiscale FRG LCN 40T13	regolarment
G687V.	tuita ed ic
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono	del giorno.
certo, rinuncia, avendone i requisiti di legge e con il mio	Nessuno dei
consenso, all'assistenza dei testimoni, confermandomi la ri-	tutti ampia
chiesta di redazione del presente verbale.	Prende la p
Avendo io Notaio aderito alla richiesta, assume la presidenza	totalitario
dell'assemblea, in conformità alle previsioni statutarie, il	prevedere s
comparente signor FRAGOLA LUCIANO, Presidente del Consiglio di	che la soci
Amministrazione in carica della detta società, il quale con-	anche media
stata e fa constatare essere presenti:	to in funzi
* l'unico socio, società ELDO - S.R.L., società italiana e co-	la odierna
stituita in Italia, con sede legale in Prato, Via Rimini n.7,	Udito quan
codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Pra-	espresso da
to n.00676010481, con capitale sociale di Euro 1.000.000,00	
interamente versato, in persona dell'Amministratore Delegato	di integrar
signor FRAGOLA THORSTEN, nato a Solingen (Germania) il giorno	che possanc
2 marzo 1963, società intestataria dell'intero capitale socia-	dell'attivò
le di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero);	se la prest

- l'Organo Amministrativo, in persona di esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dei signori FRAGOLA THORSTEN e SEIDENSTICKER THOMAS, Consiglieri.

Il presidente, previa dichiarazione di avere accertato l'identità dei soci presenti e la legittimazione degli stessi all'intervento, conferma quindi l'odierna assemblea, in quanto regolarmente convocata nonchè totalitaria, validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nessuno dei presenti solleva obiezione alcuna, dichiarandosi tutti ampiamente informati sugli argomenti da trattarsi.

Prende la parola il presidente il quale, stante il carattere totalitario della odierna riunione, propone innanzi tutto di prevedere statutariamente, in assenza di previsioni in merito, che la società possa deliberare l'aumento del capitale sociale anche mediante conferimenti in natura e di crediti, soprattutto in funzione degli argomenti da trattarsi nel prosieguo della odierna riunione.


Udito quanto sopra, l'assemblea, con il voto favorevole espresso da parte dell'unico socio,

delibera

di integrare l'attuale testo di statuto sociale, prevedendo che possano essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ivi comprese la prestazione d'opera e di servizi, rinviando, peraltro,

	al prosieguo del presente verbale la modifica del relativo ar-	l'odierna
	ticolo dello statuto sociale onde consentire il recepimento	dall'attual
	anche di tutte le ulteriori modifiche da apportare allo statu-	gi interame
	to.	di Euro 2.
	Riprende la parola il presidente il quale, introducendo il	eseguirsi i
	compendio degli argomenti posti all'ordine del giorno, ricorda	cietà contr
	le motivazioni che, subordinatamente alla iscrizione nel regi-	del combina
	stro delle imprese della modifica come sopra approvata, nel-	dice Civile
	l'ambito di un progetto di ristrutturazione societaria operato	scritto int
	dal gruppo, diretto a garantire una razionalizzazione ed un	della emiss
	maggiore livello di flessibilità della struttura, sottendono	1.900.000,00
	alla proposta di aumento del capitale sociale mediante confe-	segnare all
	amento in natura, da parte della società controllante ELDO	S.R.L. recei
	S.R.L. del ramo di azienda comprendente il marchio "Fre-	le passività
	esposte con il progettato conferimento, la società controllan-	ri iscritti
	te ELDO S.R.L. cesserebbe lo svolgimento dell'attività pro-	la differenz
	ducivare commerciale, per assumere esclusivamente il ruolo di	L'aumento de
	società di gestione immobiliare e delle partecipazioni delle	ad Euro 3.
	società del gruppo, BLUE CONF S.R.L. assumerebbe, a sua vol-	trocentoquar
	ta, l'intera attività di produzione e di commercializzazione	sovrapprezzo
	che, ad oggi è sostanzialmente inerente alla linea connessa	l'esposizion
	al citato marchio, consentendo la realizzazione di sinergie in	odierna asse
	termini di pianificazione nonché l'integrazione delle varie	pra proposto
	fasi dell'attività industriale.	collegio sim
	In relazione a quanto sopra, il presidente propone quindi che	nare i compe

l'odierna assemblea deliberi l'aumento del capitale sociale  
dall'attuale importo di Euro 100.000,00 (centomila/00), ad og-  
gi interamente sottoscritto, versato ed esistente, all'importo  
di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), con sovrapprezzo, da  
eseguirsi in natura mediante conferimento, da parte della so-  
cietà controllante, del sopra citato ramo di azienda, ai sensi  
del combinato disposto degli articoli 2481 e 2481 bis del Co-  
dice Civile; l'intero importo dell'aumento verrebbe sotto-  
scritto interamente dalla società controllante e, a fronte  
della emissione di una nuova quota per importo di Euro  
1.900.000,00 (unmilionenovecentomila virgola zerozero) da as-  
segnare alla società ELDO - S.R.L., la società BLUE CONF -  
ELDO - S.R.L. riceverà nella propria contabilità tutte le attività e  
le passività costituenti il ramo di azienda conferito ai valo-  
ri iscritti in contabilità da parte della società conferente;  
la differenza tra i valori contabili dell'azienda conferita e  
l'aumento del capitale sociale della conferitaria, ammontante  
ad Euro 3.761.444,00 (tremilionsettecentosessantunmilaquat-  
trocentoquarantaquattro virgola zerozero) sarà iscritto quale  
sovrapprezzo di emissione quota; ricorda infine, concludendo  
l'esposizione sull'argomento, che in caso di delibera della  
odierna assemblea favorevole all'aumento di capitale come so-  
pra proposto, si renderà necessario procedere alla nomina del  
collegio sindacale e del revisore contabile, nonché a determi-  
nare i compensi loro spettanti.



Sugli altri argomenti all'ordine del giorno il presidente, senso da part  
 sempre nell'ottica del complesso dell'operazione proposta, faddito quanto  
 presente l'opportunità che la società conferitaria assuma l'aspetto dall  
 denominazione sociale della conferente, e veda modificato il  
 proprio oggetto sociale al fine di comprendere la produzione - di aument  
 diretta ed a mezzo terzi di confezioni per uomo, donna e bamomila virgola  
 bino, nonché attività connesse, complementari ed accessorie, sola zerozero  
 Con l'occasione, infine, ricorda anche la necessità di adeguationisettecent  
 re l'attuale testo di statuto sociale alle nuove norme in ma(a zerozero),  
 teria di diritto societario portate dai Decreti Legislativi questo punto  
 nn.5 e 6 del 17 gennaio 2003 e, in tal senso, in considerazione dell  
 ne delle molteplici novità che tali decreti impongono di erzione del del:  
 fettuare, propone ai soci l'adozione di un nuovo testo di stat  
 tuto che sostituisca integralmente quello vigente. A tal fine FRAGOLA THO  
 sottopone quindi all'attenzione dei soci un nuovo testo dmarzo 1963, in  
 statuto sociale composto complessivamente di n.34 (trentaquatentanza organ  
 tro) articoli, del quale dà dettagliata esplicazione, sofferla denominazio  
 mandosi di volta in volta sia sulle modifiche aventi natura e a mio rogit  
 sostanziale, sia su quelle aventi natura puramente formale (presente) con s  
 tra le modifiche aventi natura sostanziale il presidente portscale ed isco  
 l'accento sul recepimento, in tale nuovo testo, delle modiff:00676010481,  
 che riferite alla denominazione, all'ampliamento dell'oggetversato, nella  
 sociale ed all'aumento del capitale sociale connesso al pr(a della detta  
 gettato conferimento, modifiche che risulteranno adottate, n(a carica, muni  
 loro complesso, in virtù della positiva deliberazione in t(ente atto;

presidente, penso da parte dell'odierna assemblea.

proposta, fissato quanto sopra, l'assemblea, con il voto favorevole

assuma l'approvazione dall'unico socio,

definito il delibera

produzione - di aumentare il capitale sociale da Euro 100.000,00 (centomila e banconota virgola zerozero) ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zerozero), con sovrapprezzo di Euro 3.761.444,00 (tremilasettecentosessantunmilaquattrocentoquarantaquattro virgola zerozero), secondo le modalità proposte dal presidente.

Legislativo, questo punto si interrompe la fase assembleare e, in considerazione della volontà di procedere alla immediata collocazione del deliberato aumento, si costituiscono in atto i signori:

tal fine FRAGOLA THORSTEN, nato a Solingen (Germania) il giorno 2 marzo 1963, imprenditore, non in nome proprio ma nella rappresentanza organica della società ELDO - S.R.L. (che ha assunto

la denominazione di ELDO HOLDING - S.R.L., in forza del verbale a mio rogito in data odierna, immediatamente precedente il

formale presente) con sede legale in Prato, Via Rimini n.7, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Prato

e modificato, capitale sociale Euro 1.000.000,00 interamente

l'oggetto, nella sua qualità di Amministratore Delegato in carica

al pre della detta società, presso la cui sede è domiciliato per

carica, munito dei più ampi poteri per l'intervento al pre

e in tutto;

- FANCIULLACCI RICCARDO, nato a Prato il giorno 5 settembre, articolo 24

1938 e domiciliato in Prato, Viale Montegrappa n.276, libero professionista, codice fiscale FNC RCR 38P05 G999C.

professionista, codice fiscale FNC RCR 38P05 G999C.

Comparenti, delle cui identità personali, qualità e poteri

Notaio sono certo, i quali dichiarano di rinunciare, d'accordo

tra loro e con l'altro componente, all'assistenza dei testimoni

hi, avendone i requisiti di legge e con il mio consenso.

Il sopra costituito signor FRAGOLA THORSTEN, nella indicata società ELDO

qualità, dichiara di sottoscrivere l'aumento come sopra del

berato per l'importo di Euro 1.900.000,00 (unmilionenovecento

mila virgola zerozero) mediante conferimento da parte dell'

società ELDO - S.R.L. nella società BLUE CONF - S.R.L., per l'atto:

quale accetta l'organo amministrativo, del ramo di azienda

comprensivo del marchio "Freesoul" per valore corrispondente

alla avvenuta sottoscrizione maggiorata del suddetto

prezzo, come risulta dalla valutazione peritale

2465 del Codice Civile, redatta dal sopra costituito Rag. FANCIULLACCI RICCARDO

CIULLACCI RICCARDO, con studio in Prato, Viale Montegrappa

n.276, iscritto al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali

li di Prato; detta valutazione peritale, asseverata con giuramento

mento innanzi al Cancelliere presso il Tribunale Civile e Penale

nale di Prato in data 7 aprile 2005, in originale al presente

verbale si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura

per dispensa avutane dai comparenti; in riferimento a tale

ria, il Rag. FANCIULLACCI RICCARDO attesta, ai sensi del

TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0176

il 5 settembre, l'articolo 2465 del Codice Civile, che il valore del ramo di  
n. 276, liberazione conferita è almeno pari a quello ad esso attribuito ai  
1. termini della determinazione della quota emessa a fronte dell'au-  
to e poteri di capitale e del suo sovrapprezzo.

re, d'accordo componenti attivi e passivi del ramo di azienda conferito  
dei testimoni risultano indicati nella predetta relazione peritale.

senso. In conseguenza di quanto sopra, la quota sottoscritta dalla  
sola indicata società ELDO - S.R.L. deve intendersi pienamente liberata,  
sopra dell'altro obbligo della conferente nei confronti della so-  
novecento società conferitaria.

parte della relazione all'effettuato conferimento, viene dato e preso  
S.L., per il tutto:

di, azienda che l'elenco dei depositi e delle registrazioni dei marchi  
rispondenti compresi nel ramo di azienda conferito risultano dettagliata-  
to sovrapposte indicati nell'elaborato che al presente verbale si alle-  
x articolo sotto la lettera "B", previa sottoscrizione dei componenti

Rag. FARE di me Notaio, omissane la lettura da parte degli stessi:

Integrando in proposito viene rilevato che sulla base del marchio inter-  
Commerciale nazionale FREE SOUL n. 815333 la conferente ELDO - S.R.L. ha  
con giur. presentato in Francia una opposizione contro la domanda di  
marchio in Francia n. 40 3 306 14, depositata il 25 luglio  
presente 2004, per "FREE YOUR SOUL".

a lettura per quanto occorrer possa si precisa che la conferitaria su-  
tale presenta alla conferente in tutti i diritti di quest'ultima e  
nsi del suo proseguire le azioni, le istanze e le procedure concernen-



ti, il marchio ceduto, sopravvenute prima o dopo la data della precisa ch.

contratto.

La conferente ELDO - S.R.L. si impegna inoltre a sottoscrivere e somministrare

ogni documento che potrà essere necessario o opportuno per il ramo di azienda

perfezionamento della trascrizione del trasferimento a favore del elenco che

della conferitaria presso gli uffici brevetti e marchi del "C"; si allega

Paesi in cui sono depositati i marchi. Contratti di age

Le variazioni nelle consistenze delle attività e passività aziendale conf

dell'azienda conferita alla data di efficacia del conferimento contratti in c

to, rispetto alla data di riferimento della perizia di stima oggetto, con pre

negative o positive, saranno oggetto di conguaglio in denaro solo non esaur

tra la società conferente e la conferitaria. Il relativo regolamento e di me

lamento dovrà avvenire entro e non oltre sei (6) mesi dalla data di dispensa a

data di efficacia del conferimento. La società co

La società conferitaria riceverà nella propria contabilità titolarità e p

tutte le attività e passività costituenti il ramo di azienda oggetto

conferito ai valori iscritti in contabilità da parte della società relativi all'att

cietà conferente. questione e ne

Il ramo di azienda conferito viene trasferito nella sua unità dipendenti o da

funzionale ed organizzativa, e perciò comprende tutti i beni e i rapporti riguardant

materiali ed immateriali, crediti, debiti, contratti, e comunque

che ogni bene inerente l'esercizio dell'attività cui si riferisce

risce il complesso relativo al ramo di azienda conferito, nonché i fini dell'ir

la escluso od eccettuato, così come risultante dalla allegata perizia secondo il

perizia. sciti di cui a

o la data della precisa che passano alla società conferitaria tutti i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione ed i contratti sottoscritti, somministrazione di lavoro ad oggi in essere, relativi al ramo di azienda oggetto di conferimento, quali risultanti dall'elenco che al presente verbale si allega sotto la lettera "C" e marchi de "C"; si allegano inoltre sotto la lettera "D" elenco dei contratti di agenzia e di importazione facenti parte del ramo aziendale conferito, e sotto la lettera "E" elenco degli altri contratti in essere sempre relativi al ramo aziendale in ogni caso, con precisazione che quest'ultimo deve intendersi a titolo non esaustivo; il tutto, previa sottoscrizione dei componenti e di me Notaio, ed omessa la lettura di detti allegati mesi dalla dispensa avutane dai componenti.

La società conferitaria subentra a quella conferente, nella contabilità e proprietà indistintamente di tutti i beni costituenti oggetto di conferimento, nonché in tutti i rapporti relativi all'attività svolta tramite il complesso aziendale in questione e nei contratti già conclusi ed in quelli ancora pendenti o da perfezionare, e comunque in ogni rapporto giuridico riguardante il complesso aziendale oggetto di conferimento, e comunque

#### Dichiarazioni fiscali

si riferisce ai fini dell'imposte sul reddito, il conferimento viene attuato secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui all'articolo 176 del D.P.R. 917/86.

Ai fini del conferimento si richiede l'applicazione dell'imposta di modifica  
sta fissa di registro ai sensi dell'art. 4 n.3 della Tariffa ELDO - S.R.F.  
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, trattandosi di conferimento in società di ramo di azienda.

Con l'atto di conferimento, la qualifica di esportatore abituale viene trasferita in capo alla società conferitaria, commercializzazione subentra alla conferente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al complesso aziendale conferito, con proseguimento, da parte della conferitaria, dell'attività esercitata dalla conferente senza soluzione di continuità,

si come determinato dalla Risoluzione Ministeriale 18 marzo 1977 n.360030 ai fini della qualifica di esportatore abituale e dalla Risoluzione Ministeriale 7 novembre 1987 n.505229 ai fini dell'utilizzo del plafond disponibile per gli acquisti beni e servizi senza applicazione di imposta.

Il presente conferimento è altresì a termine iniziale coincidente con la data di efficacia della deliberata stessa, espressi accordi tra le parti. Per i soli effetti interni

le parti si stabilisce al 1° maggio 2005 la data di riferimento per la regolarizzazione e determinazione di ogni rapporto relativo al conferimento.

In considerazione di quanto sopra, ripresi i lavori assembleari, l'assemblea, seduta stante e con il voto favorevole espresso da parte dell'unico socio,

delibera

TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0180

ione dell'impo - di modificare la denominazione sociale nei nuovi termini

della Tariffa ELDO - S.R.L.;

ndosi di confer - di modificare l'oggetto sociale, prevedendo che la società

ossa svolgere le seguenti attività: "la produzione diretta e

portatore ab mezzo terzi di confezioni per uomo, donna e bambino; la com-

feritaria, commercializzazione di detti prodotti, nonché prodotti di imprese

iridici attiverze, in Italia e all'estero; la creazione, lo sviluppo e la

ito, con pr commercializzazione di marchi; la concessione di licenze a

'attività g terzi per lo sfruttamento di marchi";

ntinuità, co - di procedere alla nomina del Collegio Sindacale, che re-

ale 18 mar terà in carica per tre esercizi con scadenza alla data del-

ore abituale assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

n.505229 al terzo esercizio della carica, nelle persone dei signori:

acquisti MAGRESTI MASSIMO, nato a Sesto Fiorentino il giorno 17 aprile

1958 e domiciliato in Prato, Viale Montegrappa n.276, codice

iale coinc fiscale GRS MSM 58D17 I684K, Presidente, Revisore ufficiale

stessa, p dei Conti, Decreto Minist. 12 aprile 1995 pubblicato su G.U.

interni t 1 bis del 21 aprile 1995.

riferime GIORGETTI GIUSEPPE FRANCESCO, nato a Firenze il 26 settembre

ni rappo 1957, domiciliato in Prato, Viale Montegrappa n.306, codice

fiscale GRG GPP 57P26 D612F, Sindaco Effettivo, Revisore Uffi-

assemble riale dei Conti, come da decreto e pubblicazione di cui sopra.

favorevo CECCARELLI DAVID, nato a Firenze il giorno 11 aprile 1968 e

residente in Scandicci, Via San Martino alla Palma n.47, codi-

ce fiscale CCC DVD 68D11 D612F, Sindaco Effettivo, Rev. Uff.



TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0181

	dei Conti - Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, suppl. post. compless	
	straord. 4° serie spec. N. 77;	costitutivo c
	- BETTI PAOLO, nato a Prato il giorno 18 agosto 1963 e domiciliato in Prato, Viale Vittorio Veneto n.13, codice fiscale BT	guente letter
	PLA 63M18 G999J, Sindaco Supplente, Revis. Uff. Dei Conti - D.M.	DENOMINAZI
	M. 12 aprile 1995, G. U. 31 bis del 21 aprile 1995;	1.1 La socie
	- MARIANI MARCO, nato a Prato il giorno 19 febbraio 1964 e domiciliato in Prato, Galleria Vittorio Veneto n.4, codice fiscale MRN MRC 64B19 G999T, Sindaco Supplente, Revis. Uff. Dei Conti - D.M. 12 aprile 1995, G. U. 32 bis del 28 aprile 1995;	2. SEDE 2.1 La socie 2.2 L'organ
	- di determinare il compenso spettante ai membri effettivi del collegio sindacale, per tutta la durata della carica, nella misura minima prevista dalle vigenti tariffe dei Dottori Commercialisti;	anche in alt 3. DURATA
	4 - di nominare quale Revisore Contabile la società RECONOMIA ERNST & YOUNG - S.P.A con sede in Firenze, Piazza della Libertà n.9, che resterà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, determinando il compenso spettante alla medesima, per tutta la durata della carica, nella misura di Euro 31.000,00 (trentunomila/00) annui.	3.1. La soc bre duemila 4. ATTIVITA 4.1 La soc delle segue -la produzi donna e bam -la commerc
	5 - di approvare un nuovo testo di statuto sociale aggiornato alle delibere come sopra adottate nonchè alle disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn.5 e 6 del 17 gennaio 2003, con	imprese ter -la creazi -la concess

1993, supposto complessivamente di numero 34 (trentaquattro) articoli,

stitutivo di quello attualmente vigente, che risulta del se-

963 e domicilio letterale tenore:

e fiscale B

"STATUTO SOCIALE

ai Conti - DENOMINAZIONE

1 La società si denomina: ELDO S.R.L.

o 1964 e SEDE

, codice f. 1 La società ha sede nel Comune di Prato all'indirizzo ri-

is. Uff. risultante dal registro delle imprese.

rile 1995. 2 L'organo amministrativo può trasferire la sede della so-

ffettivi società nell'ambito dello stesso comune ed istituire o sopprime-

rica, nelle stabilimenti, filiali, succursali, uffici e unità locali

ottori nonché in altri luoghi.

DURATA

tà RECOM 1. La società ha durata fino al 31/12/2030 (trentuno dicem-

lla Libere duemilatreanta).

1 scadenza. ATTIVITA' COSTITUENTI OGGETTO SOCIALE

te del b. 1 La società ha per oggetto l'esercizio in via prevalente

terminando delle seguenti attività:

ata del la produzione diretta e a mezzo terzi di confezioni per uomo,

a/00) a donna e bambino.

la commercializzazione di detti prodotti, nonché prodotti di

giornate imprese terze, in Italia e all'estero.

zioni la creazione, lo sviluppo e la commercializzazione di marchi.

03, con la concessione di licenze a terzi per lo sfruttamento di mar-

chi.	lo svolgime
4.2 La società può compiere tutti gli atti occorrenti per	
l'attuazione dell'oggetto sociale, così, tra l'altro:	5. DOMICILIAZ
- compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie	5.1 Il domic
ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta	to, dell'org
di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;	ta è quello :
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di	5.2 Per qua
Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune	dal presente
garanzie reali e personali;	viata all'"c
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di	ciliato pres
terzi;	6: CAPITALE
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese	6.1 Il capit
se, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2362 del	so in quote
C.C.;	6.2 Possono
- concedere occasionalmente ed esclusivamente finanziamenti	suscettibil:
nell'ambito del proprio gruppo;	zione di op
- partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese.	6.3 Nel cas
4.3 Restano espressamente e tassativamente escluse le seguenti	d'opera o d
attività:	il conferir
- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi art. 94 della	fidejussion
legge n. 185/1998 e successive modificazioni;	buito alle
seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;	6.4 La pol
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui	dal socio
all'articolo 4 comma 2 della legge 197/91;	spondente :
- l'erogazione del credito al consumo.	7. QUOTE E



10. svolgimento di attività intellettuali legalmente protet-

correnti pse.

11. DOMICILIAZIONE

11.1. il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nomina-  
to, la permessa dell'organo di controllo per i loro rapporti con la socie-  
tà e quello risultante dai libri sociali.

11.2. per qualsiasi comunicazione inerente i rapporti regolati  
dall'articolo 2382 del presente statuto, che lo stesso prevede dovere essere in-  
vitata all'"organo amministrativo", lo stesso si intende domi-  
ciliato presso la sede operativa della società;

12. CAPITALE E CONFERIMENTI

12.1. il capitale è di euro 2.000.000 (Euro duemilioni/00) divi-  
so in quote di partecipazione ai sensi di legge.

12.2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo  
suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la presta-  
zione di opera e di servizi.

12.3. Nel caso in cui il socio intenda conferire una prestazione  
di opera o di servizi a favore della società egli, per eseguire  
il conferimento, dovrà prestare una polizza assicurativa o una  
fidejussione bancaria di importo almeno pari al valore attri-  
buito alle prestazioni il cui adempimento si vuole garantire.

12.4. La polizza o la fidejussione potranno essere sostituite  
dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corri-  
spondente importo in denaro.

13. QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON DI-

RITTI PARTICOLARI

7.1 Salva diversa volontà unanime dei soci, le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

7.2 I soci hanno la facoltà di prevedere l'attribuzione ad alcuni di essi di particolari diritti riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili.

7.3 I diritti sono personali e non sono trasmissibili agli aventi causa del socio a qualunque titolo.

7.4 Le decisioni relative alla determinazione del valore della partecipazione, all'attribuzione, modificazione o soppressione dei diritti particolari dovranno essere adottate all'unanimità dall'assemblea dei soci ed il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

8. TRASFERIBILITA' DELLE PARTECIPAZIONI

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili in tutto o in parte per atto tra vivi o per successione a causa di morte.

8.2 La partecipazione del socio che abbia conferito la propria opera o servizio non può formare oggetto di trasferimento finchè non sia scaduto il periodo di tempo convenuto per la prestazione d'opera o di servizio stessi.

8.3 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non costituisce trasferimento della partecipazione, previa esibizione del relativo mandato fiduciario.

8.4 Le decisioni

adottate dall'

che rappresen

delle parteci

9. TRASFERIMEN

CAUSA

9.1 La quota

volontà dei soc

ai soci super

della quota

quistare dagl

questi.

9.2 Il diritt

perstiti entr

ni dalla mor

A. R. agli

la comunicaz

l'intenzione

deceduto pro

seduta dall'

9.3 Qualora

menzionato a

del termine

convocare l'

TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0186

Le decisioni che introducono, modificano o sopprimono li-  
partecipazioni alla libera trasferibilità della quota devono essere  
onferimenti adottate dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci  
che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento)  
uzione ad altre partecipazioni.

#### l'amministratore TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO MORTIS


##### CAUSA

9.1 La quota non è trasferibile mortis causa salvo diversa vo-  
ontà dei soci superstiti. In caso di morte di uno dei soci,  
valore della quota da ciascuno di essi posseduta, il diritto di ac-  
soppressione della quota da ciascuno di essi posseduta, il diritto di ac-  
l'unanimità acquistare dagli aventi causa del de cuius la partecipazione di  
redatto questi.

9.2 Il diritto di acquisto è esercitato da parte dei soci su-  
perstiti entro il termine tassativo di centottanta (180) gior-  
in parti dalla morte, in forma scritta e con invio di raccomandata  
A.R. agli aventi causa con copia all'organo amministrativo;  
a propria comunicazione deve contenere la precisa indicazione del-  
erimento l'intenzione di acquistare la porzione della quota del socio  
> per deceduto proporzionalmente al valore nominale della quota pos-  
seduta dall'esercente il diritto di acquisto.

9.3 Qualora anche uno solo dei soci non eserciti il diritto  
menzionato ai punti precedenti entro 20 giorni dalla scadenza  
del termine di cui al punto 9.2, l'organo amministrativo dovrà  
convocare l'assemblea a cui è rimessa la decisione su una di-

	versa ripartizione tra i soci superstiti della quota del socio	10.3. Entro 30
	deceduto, ovvero sulla eventuale continuazione della società	soci, qualora
	con gli aventi causa del de cuius a condizione che questi	zione per racq
	acconsentano, e su ogni altro argomento a ciò correlato, con	scienza, all'or
	preso l'eventuale acquisto da parte di terzi individuati da	La comunicazio
	l'assemblea. E' sempre fatta salva la facoltà degli aventi	della quota c
	causa del de cuius di chiedere ed ottenere la liquidazio	accetti o men
	della quota.	stinatario pu
	9.4 Il corrispettivo, in caso di disaccordo tra i soci eser	gli spetta in
	tanti il diritto di acquisto e gli aventi causa del socio de	frazione infer
	ceduto, è fissato in misura corrispondente al valore della	frazione non
	quote ai fini del recesso, secondo le previsioni del 2473 c.	ritto. Lo ste
	9.5 Il corrispettivo è versato entro il termine perentorio	offerta in vend
	trenta (30) giorni dalla data di raggiungimento dell'accord	tra coloro ch
	sul prezzo, ovvero, in caso di disaccordo, nel termine prev	sulle quali i
	sto dalle disposizioni sul recesso.	zione, salvo
	10. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO INTE	l'offerta dev
	VIVOS	quota offerta
	10.1 Il socio che intenda trasferire a titolo oneroso la pro	10.4 Nel caso
	pria partecipazione o l'usufrutto sulla stessa, deve offrir	sulti acquist
	in prelazione altri altri soci specificando le generalità de	entro 30 (tre
	cessionario, il prezzo, le modalità di pagamento e le altre	accettazione;
	condizioni di vendita.	condizioni di
	10.2 La comunicazione deve essere inviata mediante lettera	dal terzo sa
	raccomandata A.R. ai soci con copia all'organo amministrativo	rente ed i si



Quota del socio. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, i soci della società, qualora intendano acquistare, dovranno inviare comunicazione per raccomandata a.r. al socio offerente e, per conoscenza, all'organo amministrativo.

La comunicazione del destinatario deve indicare la frazione della quota che egli intende acquistare e precisare se egli accetta o meno il prezzo richiesto dal socio offerente. Il destinatario può acquistare l'intera frazione della quota che gli spetta in prelazione ovvero optare per l'acquisto di una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio della ripartizione della quota offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera quota offerta in vendita e non solo per una parte di essa.

10.4. Nel caso in cui l'intera quota offerta in vendita risultasse acquistabile la stessa è trasferita, ai soci accettanti, entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; il prezzo, i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti.

10.5. Qualora l'intera quota risulti acquistata in prelazione fatto salvo il  
ed i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare l'offerta è tras  
il prezzo proposto, il prezzo di vendita è determinato da cui ai destina  
arbitratore unico designato dal Tribunale competente. tore, i termir  
La determinazione del prezzo a cura dell'arbitratore avverranno gli st  
con "equo apprezzamento" a norma dell'art. 1349, primo comma precedente pu  
codice civile. Detta determinazione dovrà comunque intervenire socio offerent  
nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla nomina. Il costo dell  
Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore al drit  
riore di oltre il 15 (quindici) per cento al prezzo offer rispettive qu  
dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere determinato c  
trasferimento avrà facoltà di revocare la propria proposta per cento del  
vendita inviando comunicazione scritta per raccomandata a tito al cingu  
all'organo amministrativo e ai soci che abbiano esercitato che hanno ese  
prelazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della men in base alle  
zionata determinazione dell'arbitratore. 10.6 Nei cas  
Qualora il socio offerente si avvalga della facoltà di non de spettivo div  
cettare il minor prezzo sia l'offerta che la comunicazione di quota deve  
esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto volontà di a  
diversamente, il trasferimento a favore dei soci che abbia nagrafo. Anc  
esercitato il diritto di prelazione, avverrà al prezzo dete 30 (trenta)  
minato dall'esperto. Nel caso, invece, in cui il prezzo dete zione della  
minato dall'esperto sia superiore a quello dell'offerta, la valutazione  
quota verrà trasferita ai soci prelazionari al prezzo indica cui al peri  
dall'arbitratore. e entro i

TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0190

in prelazione, salvo il diritto di rinuncia sopra previsto, la quota non accettata è trasferita entro trenta (30) giorni dalla data in cui è pervenuta la comunicazione dell'arbitrante. I termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui al precedente punto "1", salvo diverso eventuale accordo tra il offerente e di singoli accettanti.

Il costo dell'esperto sarà a carico dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e suddiviso in proporzione alle rispettive quote acquistate in prelazione salvo che il prezzo determinato dall'esperto sia superiore o inferiore al cinque per cento del prezzo offerto, nel qual caso il costo è ripartito al cinquanta per cento fra la parte offerente e le parti che hanno esercitato la prelazione, e questo, sempre suddiviso in base alle rispettive quote;

10.6. Nei casi di alienazione a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro il socio che intende alienare la quota deve far pervenire comunicazione scritta della propria volontà di alienare nei modi indicati al punto 2 di questo paragrafo. Anche uno solo dei soci non alienanti ha facoltà, nei trenta (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione della volontà di alienare, di chiedere e far eseguire la valutazione in denaro della quota secondo il procedimento di cui al periodo precedente, con comunicazione scritta da inviata entro il termine suddetto all'organo amministrativo e al

socio che intende alienare. In tal caso si applicano le disposizioni del presente paragrafo in ordine al diritto di prelazione ed i termini per esercitare la prelazione sono coerentemente ampliati.

10.7 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione l'accettazione non riguardi l'intera quota oppure in caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote sia a titolo oneroso e gratuito, o di costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle stesse, l'offerente deve ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio espresso dai soci in riunione assembleare appositamente convocata.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dell'assemblea dei soci, competente a pronunciare il gradimento e l'assemblea delibera con la maggioranza del (settantacinque per cento) del capitale sociale, senza tener conto della partecipazione del socio alienante.


I soci possono rifiutare il proprio gradimento alla vendita con decisione adeguatamente motivata basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione.

La decisione sul gradimento dovrà essere assunta entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3, dalla comunicazione della rinuncia prevista dal punto 5 ovvero dalla scadenza ampliata del termine prevista dal punto 6 e sarà comunicata al socio dall'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo

10.8 I trasferimenti dei soci o se sono privi di non possono essere  
10.9 Qualora la prelazione o il presente paragrafo, gli trasferimenti proceduti anche

TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0192



no le dis...ante dal libro dei soci entro 15 (quindici) giorni dalla  
to di pre...azione assembleare.

no coerent... caso di diniego non motivato del gradimento, il socio che  
intende trasferire la propria quota può recedere dalla socie-  
relazione. La facoltà di recesso è esercitabile a pena di decadenza  
in caso di 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del man-  
titolo o al gradimento secondo le modalità descritte al paragrafo  
di 6 successivo.

ottenere... ottenuto il gradimento il socio offerente è libero di trasfe-  
re al socio o al terzo l'intera quota preventivamente offerta in prela-  
zione purchè il trasferimento abbia luogo entro i 20 (venti)  
giorni successivi al ricevimento della comunicazione del gra-  
dimento.

del... tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza  
a tener... termini di pagamento e delle altre condizioni contemplate  
dall'offerta ricevuta dal terzo di cui al precedente punto 1 e  
vend... dalla comunicazione di cui al punto 6;

teresi... 10.8. I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione  
del soci o senza il gradimento di cui al precedente punto 7  
tren... sono privi di effetto nei confronti della società e, pertanto,  
la co... non possono essere annotati sul libro dei soci.

dall... 10.9. Qualora la quota venisse alienata violando il diritto di  
à co... prelazione o comunque violando una previsione del presente pa-  
rag... grafo, gli altri soci hanno facoltà di riscatto della quota  
p... seguita anche nei confronti del cessionario o dei cessionari

successivi. Il riscatto potrà essere esercitato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conoscenza da parte della società dell'alienazione menzionata ed il corrispettivo dovrà essere corrisposto entro 3 (tre) mesi dall'accertamento del prezzo della quota. L'organo amministrativo è tenuto a dare comunicazione ai soci dell'avvenuta conoscenza della cessione in relazione di quanto precede, senza ritardo pena il risarcimento dei danni.

10.10. Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

#### 11. DIRITTO DI RECESSO E LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

11.1 Le cause che legittimano il socio ad esercitare il diritto di recesso sono quelle elencate dall'articolo 2473 c.c. se la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, dall'articolo 2497 quater c.c.

Il socio ha inoltre diritto a recedere dalla società negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata da spedirsi entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese ovvero dalla trascrizione, nel libro delle decisioni dei soci, della delibera o decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera o da una decisione, il termine per il suo esercizio decorre dal giorno in cui il socio ne ha avuto conoscenza.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del

*Confes*

TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0194

socio recedente e l'indicazione della delibera, decisione o del fatto che legittima il recesso.

11.3 Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso ha diritto di ottenere la liquidazione del controvalore della propria partecipazione. L'ammontare di tale liquidazione verrà determinato a norma del disposto dell'articolo 2473 3° comma c.c., seguendo il metodo di valutazione più adatto all'attività concretamente svolta dalla società e/o della composizione del suo patrimonio.

Pertanto, l'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, determina, ai sensi dell'art. 2473 3° comma, c.c. sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominati, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redige apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenere copia a proprie spese.

Decorso quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

11.4 In caso di mancata determinazione da parte degli ammini-



stratori, nei 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento della richiesta, del valore di liquidazione, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

11.5 La liquidazione potrà avvenire con le seguenti modalità:

- mediante acquisto della quota da parte degli altri soci, proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta o anche diversamente se fra loro d'accordo;
- mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, escluso il socio recedente;
- mediante utilizzo di riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

La liquidazione del controvalore della partecipazione deve avvenire nei tempi previsti dal quarto comma dell'articolo 2473



soci che decide con la maggioranza prevista dall'articolo 2383 E' a  
comma 4° del presente statuto.

14. RIDUZIONE ED AUMENTO DEL CAPITALE

14.1 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale  
sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

L'assemblea può decidere la riduzione del capitale sociale  
anche mediante assegnazione di attività o beni sociali al  
ci, nel rispetto dei diritti individuali di ciascun socio e  
della parità di trattamento.

14.2 Nel caso di perdite che determinino la diminuzione del  
capitale sociale per oltre un terzo - senza che ciò comporti  
la riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale -, può  
essere omesso il deposito presso la sede sociale della docu-  
mentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma secondo c.c.  
ma, in tal caso, l'organo amministrativo dovrà darne lettura  
ed illustrarla adeguatamente all'assemblea.

15. ASSEMBLEE

15.1 Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede ope-  
rativa, salvo diversa determinazione dell'organo amministrati-  
vo che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territo-  
rio dello Stato.

15.2 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta al-  
l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio  
sociale o entro centottanta giorni se ricorrono le condizioni  
previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

articolo 15.3 L'assemblea è convocata e delibera, oltre che nei casi e  
 per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto,  
 ogni qualvolta l'organo amministrativo o tanti soci che rap-  
 presentino almeno 1/3 (un terzo) delle partecipazioni sociali  
 lo ritengano opportuno.

15.4 Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore se non stabilito dall'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'attribuzione, la modificazione o l'eliminazione di diritti particolari attribuiti ad alcuni soci ai sensi del precedente articolo 7 dello statuto;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale e le relative modalità.



15.5 Sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, è riservata all'assemblea dei soci, la quale decide all'unanimità la decisione in ordine all'esercizio dell'opzione di cui agli articoli 115 e 116 del T.U.I.R..

#### 16. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

16.1 Possono intervenire all'assemblea i soggetti regolarmente iscritti nel libro soci che non siano in mora con i conferimenti.

#### 17. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

17.1 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

17.2 In caso la varietà e la specificità delle materie da trattare lo giustifichino il socio può farsi rappresentare alla medesima assemblea anche da più persone, a condizione che dalla delega risulti su quale o quali punti all'ordine del giorno il singolo rappresentante abbia facoltà di votare in sua vece, non potendosi dare facoltà di votare a più rappresentanti sullo stesso punto.

17.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infir-

legge per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'unanimità o l'adesione.

### ASSEMBLEA TENUTA CON L'AUSILIO DI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

1. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4. siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

18.2 Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

18.3 Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

### 19. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

19.1 La presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, compete:

- all'Amministratore Unico;
- ad uno dei due coamministratori;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine:

Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato se nominati.

Qualora nè gli uni, nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta delle partecipazioni rappresentate, il Presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

19.2 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

19.3 Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente del

collegamento assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da  
gersi e deve essere autografo e firmato dal notaio.

## 20. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

collegamento  
dichiarato  
te adottate  
20.1 L'assemblea è convocata, a cura dell'organo amministrati-  
vo, mediante avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima  
di quello fissato per l'adunanza.

l'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e  
del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da  
di amministrare trattare.

20.2 L'avviso può essere spedito, al domicilio indicato nel  
libro soci, oltre che per raccomandata, a mezzo di telegramma,  
fax, telex, posta elettronica ed in qualunque altro modo che  
in caso sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione.

ine: al  
ti.  
20.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il gior-  
no per una seconda convocazione che varrà in caso di mancata  
costituzione dell'assemblea in prima convocazione.

oranz  
e fra  
20.4 Sono valide le assemblee totalitarie di cui all' art.  
2479 bis, quinto comma c.c..

## 21. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI


te lo  
21.1 Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua  
quota di partecipazione.

rer  
nte  
21.2 L'assemblea è validamente costituita quando sia rappre-  
sentata almeno la maggioranza assoluta delle partecipazioni.

21.3 L'assemblea decide con il voto favorevole di tanti soci  
che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale socia-

TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0203



le.

21.4 L'assemblea decide per la modifica del presente statuto e per tutte le altre materie in cui è richiesta in questo documento una maggioranza qualificata, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) delle partecipazioni sociali.

21.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.

22. SISTEMI DI VOTAZIONE IN ASSEMBLEA

22.1 Le decisioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

23. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO DATO PER ISCRITTO

23.1 Fatta eccezione per gli argomenti che la legge o il presente statuto riservano alla competenza dell'assemblea, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o espressione del consenso dato per iscritto.

L'Organo Amministrativo predisponde l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevi-

mento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato  
statuto dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscrit-  
questo do entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in  
revole di cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il  
ntacinque giorno in cui perviene alla società il consenso del socio oc-  
corrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per  
legge o l'assunzione della decisione.

richiede 23.2 Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la  
maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la  
decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici  
che la (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qua-  
lunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimen-  
to, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo  
e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempesti-  
le de vamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle de-  
sulta cisioni dei soci unitamente a:

- 1. l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi  
liberamente adottata;
- 2. l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e  
del capitale rappresentato da ciascuno;
- 3. le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- 4. le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del  
giorno deliberativo.

con 23.3 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressio-  
vi ne della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro

	delle decisioni dei soci.	A -
	<u>24. AMMINISTRAZIONE</u>	B.1 II
	24.1 La società può essere amministrata:	questi
	- da un Amministratore Unico;	presid
	- da due coamministratori con poteri congiunti o disgiun	impedi
	ti. In tal caso si applicano gli articoli 2257 e 2258 codice	B -
	civile;	B.1 II
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre)	convoc
	5 (cinque) membri;	tutte
	24.2 L'assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministra	quand
	zione e, nel caso di Consiglio, ne fissa il numero dei membri	strat
	I componenti dell'organo amministrativo:	re
	a) possono essere anche non soci;	B.2 I
	b) durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea	tà i
	all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca	ammin
	ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'as	B.3 I
	semblea stessa.	prima
	c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 cod	cura
	civ.;	lefa
	d) sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 c.c., salvo au-	ress
	torizzazione dell'assemblea che, peraltro, non occorrerà per	terr
	le cariche assunte nelle società del gruppo.	quat
	<u>25. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	B.4
	Quando la società è amministrata dal Consiglio il funziona-	in
	mento dello stesso è così regolato:	to,

A - Presidenza -

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

B - Riunioni -

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede operativa o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci o dal revisore.

B.2 In caso di inattività del presidente o di sua impossibilità il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

B.3 Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compreso il telex o la posta elettronica, al recapito fornito dall'interessato ed annotato nei libri sociali. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

B.4 Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere de-



signato dal consiglio stesso.

C. F. I.

B.5 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della riunione;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono essere presenti nello stesso luogo in modo da provvedere alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione e verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti;

B.6 La riunione del Consiglio di Amministrazione in video conferenza o teleconferenza si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto addetto alla verbalizzazione e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

C - Decisioni -

che in vi... 1 Per la validità delle decisioni del Consiglio è necessa-  
e seguent... a la presenza della maggioranza degli amministratori in ca-  
rica.

eve poter... 2 Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta degli in-  
volgimen...ervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ati della... Decisioni adottate sulla base di consenso espresso per  
iscritto.

sogget... D.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono es-  
ti nello... sere adottate mediante consultazione scritta o mediante con-  
lla sot...senso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno de-  
sogget... liberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato,  
e ade... onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali  
zione... osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del  
one in... Collegio Sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori.

i al... Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine  
rice... del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmet-  
tendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la  
con... prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno delibera-  
cui... tivo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono  
liz... il documento sottoscritto alla società entro tre (3) giorni  
cui... dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la  
di... decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui  
perviene alla società il consenso, validamente espresso, del-

	l'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum	al lib
	richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisio-	E -
	ne; quanto sopra sempre che, fino a tale momento, nessun ammi-	E.1 Le
	nistratore o sindaco si sia opposto alla adozione della deci-	tato E
	sione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual	"F", c
	caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere in	libro
	terrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio	e dal
	la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi even-	al cor
	tualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella	F -
	espressione di voto nella riunione collegiale.	F.1 M
	D.2 Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la mag-	c.c.
	gioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la de-	zione
	cisione così formata deve essere comunicata a tutti i compo-	cutivi
	nenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e	nistr
	trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo	Comit
	nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:	statu
	l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi	sigli
	formata;	F.2 I
	l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi di-	nistr
	ritto al voto;	G - C
	le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;	G.1 I
	le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto	nistr
	l'ordine del giorno deliberativo.	per
	D.3 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	che s
	della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente	G.2

quorum	al libro delle decisioni degli amministratori.
decisione	E - Verbalizzazioni -
in ammi-	E.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comi-
a deci-	tato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera
al qual-	"F", devono risultare da verbali che trascritti su apposito
are in-	libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede
indugio	e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei
l'even-	al consiglio.
nella	F - Delega dei poteri -
	F.1 Nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2381
a mag-	c.c. e dalle altre leggi vigenti, il Consiglio di Amministra-
la de-	zione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Ese-
compe-	cutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più Ammi-
ci, e	nistratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al
ativo,	Comitato esecutivo si applicano le norme fissate dal presente
a:	statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Con-
dersi	siglio di Amministrazione.
	F.2 Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Ammi-
di	nistratore Delegato sono cumulabili.
	G - Obblighi degli amministratori
	G.1 Entro il trenta giugno di ogni anno il consiglio di ammi-
itto	nistratore approverà il budget operativo annuale ed i budget
	per singole iniziative, e/o settori per l'anno successivo;
one	che saranno formalizzati in uno specifico documento.
ate	G.2 Ogni tre mesi si riunirà il consiglio di amministrazione,



previo ricevimento di un report da parte del controllo di gestione, ed ogni singolo consigliere dovrà relazionare esaurientemente per il settore o le iniziative per cui ha ricevuto delega giustificando gli scostamenti dal budget che superino del 10% della spesa prevista o, qualora si tratti di un costo variabile ragionevolmente collegato al fatturato, si discosti dalla previsione nella medesima misura percentuale, da valutarsi in proporzione al fatturato effettivo. L'organo amministrativo dovrà quindi deliberare se accettare lo scostamento altrimenti come ovviare all'anomalia.

G.3 Qualora la giustificazione di cui al punto precedente non venga ritenuta adeguata ed esaustiva dagli amministratori si potrà configurare la responsabilità personale dell'amministratore delegato o del responsabile del settore direttamente interessato alla singola iniziativa o affare ed il consiglio di amministrazione deciderà conseguentemente tutte le iniziative da prendere, anche nei confronti del responsabile, per il mancato rispetto del documento di cui al punto G1.

G.4 Le presenti attribuzioni possono essere delegate, parzialmente o totalmente, dal consiglio di amministrazione ad un comitato esecutivo.

G5 La presente disposizione può essere derogata solo dall'assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal precedente punto 4 del paragrafo 21.

26. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

26.1 Qu  
 ministr  
 dall'as  
 in manc  
 amminis  
 amminis  
 26.2 F  
 tà od E  
 zione  
 dei soc  
 27. RA  
 27.1 L  
 re Uni  
 mente  
 nomina  
 di Amm  
 glio c  
 ti del  
 L'orga  
 nistra  
 per c  
 28. C  
 28.1  
 un cc  
 fissa

di ge- 26.1 Qualunque sia il sistema di amministrazione l'organo am-  
a esau- ministrativo è investito dei poteri attribuiti espressamente  
ricevuto dall'assemblea in sede di nomina ovvero dall'atto costitutivo;  
superino in mancanza di espressa determinazione di poteri all'organo  
n costo amministrativo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria  
iscosti amministrazione.

a valu- 26.2 Per la cessione o l'acquisto di partecipazioni in socie-  
ammini- tà od Enti o di immobili in genere il consiglio di amministra-  
mento zione deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea  
dei soci che delibera con la maggioranza di cui al punto 21.4.

ite non 27. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ori su- 27.1 La rappresentanza della società compete all'Amministrato-  
istra- re Unico, ai due coamministratori (congiuntamente o disgiunta-  
te in- mente a seconda di quanto stabilito dall'assemblea in sede di  
lio di nomina o nell'atto costitutivo) od al Presidente del Consiglio  
tative di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consi-  
man- glio di Amministrazione forniti dei poteri delegati, nei limi-  
ti della delega.

zial- L'organo amministrativo può nominare direttori generali, ammi-  
i co- nistrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o  
per categorie di affari.

as- 28. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

ente 28.1 Ai componenti dell'organo amministrativo potrà spettare  
un compenso annuo, da determinarsi dall'assemblea, in misura  
fissa e/o in misura variabile da calcolarsi percentualmente.

	sugli utili di bilancio al lordo delle imposte ed un'indennità della m	
	di fine rapporto, oltre al rimborso delle spese sostenute per corri.p	
	l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.	ne è d
	28.2 I compensi per l'organo amministrativo sono determinati dell'in	
	con decisione dei soci e, per gli Amministratori investiti di	30. ESE
	particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione senti	30.1 L
	to il parere del Collegio Sindacale, se nominato.	anno.
	28.3 I soci, con propria decisione, possono determinare l'im	30.2 A
	porto complessivo da assegnare per la remunerazione di tutti vede,	
	gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari ne del	
	incarichi.	31. UT
	<b>29. CONTROLLO CONTABILE E CONTROLLO SULLA GESTIONE</b>	31.1 L
	29.1 Qualora i soci lo ritengano opportuno, il controllo lega	a) il
	le dei conti della società è esercitato da un Collegio Sinda-	fino a
	cale o da un Revisore. Le competenze ed i poteri di tale orga-	ciale,
	no verranno stabilite all'atto di nomina.	porto,
	29.2 Nei casi in cui la legge richieda la nomina del Collegio	b) il
	Sindacale si applicano gli articoli 2397 - 2409 del codice ci-	vidua:
	vile in materia di società per azioni. In tal caso, il Colle-	32. S
	gio Sindacale esercita sia il controllo contabile che il con-	32.1
	trollo sulla gestione. E' data comunque facoltà all'assemblea	miner
	di attribuire al collegio sindacale il controllo sulla gestio-	quida
	ne ed al Revisore o ad una società di revisione il controllo	32.2
	legale dei conti.	l'ass
	29.3 L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito all'atto	modif

identità della nomina con applicazione delle tariffe professionali. Il  
rate per corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisio-  
ne è determinato dall'assemblea al momento del conferimento  
rminati dell'incarico.

### titoli di 30. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

enti 30.1 L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni  
anno.

e l'im 30.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo prov-  
tutti vede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazio-  
lcolari ne del bilancio sociale.

### 31. UTILI

31.1 L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

lega a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria  
Sinda fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale so-  
orga ciale, oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo im-  
porto, fino alla reintegrazione della stessa;

legio b) il rimanente verrà assegnato nel rispetto dei diritti indi-  
e ci viduali dei soci salvo diversa decisione dei soci.

### colle 32. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

con- 32.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea deter-  
blea minerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più li-  
tio- quidatori fissandone poteri e compensi.

ollo 32.2 La liquidazione può essere revocata con decisione del-  
l'assemblea con le maggioranze e le modalità richieste per la  
atto modificazione dello statuto.



33. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o fra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, ivi comprese le controversie relative alle validità assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili, se nominati, ovvero nei loro confronti avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, senza formalità di procedura, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della loro nomina. La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede sociale.

33.2 La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

34. RINVIO

34.1 Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia."

Constatato quanto sopra, il presidente proclama l'approvazione delle delibere come sopra adottate sugli argomenti di cui al-

l'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti dieci.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto, da persona di mia fiducia, e per quanto notasi scritto di mia mano, su pagine quarantotto e parte della successiva di tredici fogli.

Del medesimo ho dato lettura ai comparenti i quali, previa espressa conferma ed approvazione, lo sottoscrivono e lo firmano a margine con me Notaio a forma di legge.


FIRMATO: LUCIANO FRAGOLA, FRAGOLA THORSTEN, FANCIULLACCI RICCARDO, NOTAIO FRANCESCO DE LUCA, SIGILLO.

ATTO REGISTRATO A PRATO IL 26 APRILE 2005 N. 1510.

Copia conforme al suo originale. rilasciata  
per gli usi consentiti dalla legge.

Prato

19 0 MAG 2005



TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0217

o 45  
a Soc  
rà ses  
el pre  
comu  
a in  
arcime  
sod  
ONE  
l dim  
c  
bord  
glia  
ata  
te la  
o del  
lo  
la  
ci

Alligato "A"  
rep. 145362/17860



**ELDO S.R.L.**

*Conferimento del ramo di azienda Freesoul*

*Relazione di stima*



## INDICE

1. Natura e finalità dell'incarico
2. Oggetto e finalità del conferimento
  - 2.1. Oggetto del conferimento
  - 2.2. Finalità dell'operazione
  - 2.3. Data di riferimento della stima
3. Profilo della società conferente
  - 3.1. Informazioni generali ed operative
  - 3.2. La linea *Freesoul*
    - 3.2.1. *Il marchio Freesoul*
4. Il ramo di azienda oggetto di conferimento
  - 4.1. Identificazione del ramo di azienda oggetto di conferimento
  - 4.2. Descrizione analitica del ramo di azienda oggetto di conferimento
    - 4.2.1. *Immobilizzazioni immateriali*
    - 4.2.2. *Immobilizzazioni materiali*
    - 4.2.3. *Immobilizzazioni finanziarie*
    - 4.2.4. *Magazzino*
    - 4.2.5. *Crediti commerciali*
    - 4.2.6. *Altri crediti*
    - 4.2.7. *Disponibilità liquide*
    - 4.2.8. *Ratei e risconti attivi*
  - 4.3. *Determinazione e valutazione delle passività sociali*
    - 4.3.1. *Fondo per il trattamento di fine rapporto*
    - 4.3.2. *Fondi per il trattamento di quiescenza*
    - 4.3.3. *Fondo rischi*
    - 4.3.4. *Passività a breve termine*
  - 4.4. *Situazione contabile di riferimento*
5. Procedimento di valutazione
  - 5.1. Metodi di valutazione
  - 5.2. Scelta dei criteri e dei metodi di valutazione
  - 5.3. Documentazione di riferimento
6. Metodologie di verifica utilizzate, presupposti e condizioni limitatrici della perizia
7. Il metodo misto patrimoniale reddituale
  - 7.1. Metodo misto patrimoniale reddituale
  - 7.2. Determinazione delle grandezze
    - 7.2.1. *Patrimonio netto rettificato*
    - 7.2.2. *Reddito medio normalizzato*
    - 7.2.3. *Tasso di rendimento normale del capitale di rischio investito e*




TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0219



*tasso di attualizzazione del sovrareddito o sottoreddito*

- 7.2.4. *La determinazione del sovrareddito*
- 7.2.5. *Numero di anni*
- 7.3. *Calcolo del valore corrente teorico*
- 8. **Conclusioni**



## 1. NATURA E FINALITÀ DELL'INCARICO

Il sottoscritto Rag. Riccardo Fanciullacci Ragioniere professionista con studio in Prato V.le Montegrappa, 276 iscritto al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Prato, sulla base dell'incarico conferitogli in data 24 febbraio 2005, ha proceduto alla determinazione del valore corrente teorico del ramo di azienda *Freesoul* di proprietà della società Eldo S.r.l. (di seguito definita "Eldo") con riferimento alla data del 31 dicembre 2004 così da individuare un valore teorico di riferimento, ai fini del conferimento dello stesso nella società Blue Conf S.r.l. (di seguito definita Blue Conf) appartenente al medesimo Gruppo (di seguito definito il "Gruppo Eldo" o il "Gruppo").

La presente valutazione, con le precisazioni che saranno di seguito sviluppate, intende determinare il valore corrente teorico di riferimento del ramo di azienda *Freesoul*, da non confondere con il possibile prezzo di cessione del ramo stesso. Questo infatti, viene stabilito dalle parti sulla base di ulteriori considerazioni e di altri elementi contingenti e soggettivi.

Il lavoro svolto si è basato su dati e informazioni storiche e prospettive fornite dal management del Gruppo. Non ha svolto alcuna verifica indipendente, o controlli di altro tipo, sui dati e sulle informazioni ottenute e, pertanto, non esprime alcuna opinione o altra forma di giudizio sulla loro accuratezza, correttezza o completezza. Nell'utilizzo dei dati previsionali che sono stati forniti ha presupposto che questi siano stati preparati in modo obiettivo su elementi di ipotesi che riflettano le migliori previsioni attualmente disponibili per il management del Gruppo. I dati e le informazioni fornite rimangono di esclusiva pertinenza e responsabilità del management del Gruppo.




A handwritten signature in dark ink, appearing to be "R. Fanciullacci".

TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0221

2. **OGGETTO E FINALITÀ DEL CONFERIMENTO**



2.1. **OGGETTO DEL CONFERIMENTO**

La perizia ha per oggetto la valutazione di tutto il complesso di beni e rapporti inerenti l'attività produttiva e distributiva della Eldo s.r.l. concernente la linea *Freesoul*.

2.2. **FINALITÀ DELL'OPERAZIONE**

Il conferimento rientra nell'ambito di un progetto di ristrutturazione operato dal Gruppo Eldo - diretto a garantire, attraverso la separazione dei due rami di attività: produzione e commercializzazione di prodotti destinati alla grande distribuzione organizzata (GDO) e produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio *Freesoul*, una razionalizzazione ed un maggiore livello di flessibilità della struttura.

2.3. **DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA**

La determinazione del valore del ramo di azienda oggetto di conferimento si riferisce alla situazione contabile alla data del 31 dicembre 2004 e la perizia è pertanto da ritenersi aggiornata a tale data.



### 3. PROFILO SOCIETA' CONFERENTE

#### 3.1. INFORMAZIONI GENERALI ED OPERATIVE

Il Gruppo Eldo, operante nel settore dell'abbigliamento, si compone di una holding, Eldo, che controlla due società di riferimento: Blue Conf S.r.l. ed Eldolux S.A.. Blue Conf S.r.l. controlla, a sua volta, la società tunisina Blue Conf S.a.r.l. mentre Eldolux S.A. controlla le società: Iness S.A., Coccinelle S.a.r.l., Tomarc Gmbh e Dis.sam S.r.l.. Infine, Iness S.A. controlla Amina S.a.r.l.

Eldo, costituita nel 1973, ha per oggetto l'attività di produzione, diretta e a mezzo terzi, di confezioni per uomo, donna e bambino. Il mercato cui si era storicamente rivolta la società era quello della grande distribuzione organizzata ("GDO") europea, generalmente caratterizzato da forniture di rilevanti dimensioni con livelli di prezzi medio-bassi.

Dal 1998, la Eldo produce e commercializza, accanto ai tradizionali prodotti destinati alla GDO, una linea di abbigliamento destinata ai giovani, contraddistinta dal marchio *Freesoul*, di proprietà della società medesima.

Dal 2004, la Eldo produce e commercializza esclusivamente la linea di abbigliamento *Freesoul*, mentre la produzione e commercializzazione dei prodotti destinati alla grande distribuzione è demandata alla società tunisina Iness S.A..

La sede operativa di Eldo è situata in Firenze, località Osmannoro.

L'attività produttiva coinvolge ad oggi circa 43 unità che hanno consentito nell'anno 2004 la commercializzazione di 1,277 milioni di capi. I capi sono stati acquistati finiti per circa il 48% da fornitori esteri e per il restante da società del gruppo.

All'interno della struttura italiana sono svolte tutte le attività preparatorie della produzione, quali ad esempio, il reperimento delle materie prime, la ricerca stilistica, il modellismo, la pianificazione della produzione e tutte le altre attività di carattere commerciale. Presso la sede di Firenze viene gestito il magazzino delle materie prime, costituito soprattutto da tessuti.

#### 3.2. LA LINEA FREESOUL

Le attività di produzione e distribuzione della linea *Freesoul* sono accentrate in capo alla Eldo.

La linea *Freesoul* si rivolge al mercato dei giovani posizionandosi in un segmento caratterizzato da operatori quali Diesel, Energy, Replay, Miss Sixty. La distribuzione della linea avviene in Europa (con una chiara prevalenza del mercato tedesco) e, solo in via residuale, in Giappone e in Italia.



TRADEMARK

REEL: 003552 FRAME: 0223

La linea dei prodotti venduti con il marchio *Freesoul* è costituita da pantaloni, gonne, shorts, vestiti e giubbotti in tessuto e da maglieria (magliette, top, canottiere).

I prodotti della linea *Freesoul* sono ripartiti in cinque collezioni:

- due collezioni principali – primavera/estate e autunno/inverno – costituite da circa 400 articoli ciascuna;
- due collezioni minori che integrano le collezioni principali, c.d. *short* – primavera/estate e autunno/inverno – che in termini di capi sono circa 120;
- una collezione di articoli a magazzino, c.d. *quick service*, costituita da un numero limitato di modelli classici venduti in continuazione e che rappresentano circa l'8% del fatturato.

### 3.2.1. IL MARCHIO FREESOUL

Il marchio *FREE SOUL* (il cui logo è riportato di seguito) è stato creato nel 1994.

**FREESOUL**

La società Eldo detiene attualmente la proprietà del marchio. In precedenza (fino a febbraio 2002), il marchio era di proprietà della controllata Dis.sam, ed era concesso in licenza d'uso sulla base di un contratto di assistenza tecnica quinquennale alla Eldo.

Si allega elenco delle registrazioni e domande di registrazione di marchio che fanno parte del ramo di azienda oggetto del conferimento. Sono trasferiti anche le varianti *Freesoul* comprese nell'allegato e i marchi "Keenly made in Italy" e "Ramble made in Italy".

Si fa presente che per quanto riguarda la Corea del Sud e la Thailandia sono in corso procedure di opposizione/intervento contro terzi e che la società sta valutando l'opportunità o la possibilità di inserire tali domande nel ramo di azienda conferito.

Pertanto, considerato che in questi paesi il marchio non è commercializzato, la loro eventuale esclusione non comporta variazione al valore attribuito al marchio.

In Francia la registrazione del marchio internazionale contrassegnato con il n. 815333 è legata alla opposizione contro terzi per l'utilizzo di un marchio simile. Di ciò è stato tenuto conto in perizia ed il suo esito non incide sulla valutazione del marchio.

Parimenti nessuna conseguenza sul valore ha il fatto che il marchio è in corso di registrazione quanto al territorio della Repubblica di San Marino.



TRADEMARK


REEL: 003552 FRAME: 0224

Considerate le potenzialità di sfruttamento ed utilizzo del marchio, si è ritenuto quindi di dare allo stesso una valutazione pari al valore di acquisto avvenuto nel febbraio 2002 e cioè € 2.100.000.

Tale valutazione, per altro, deve ritenersi prudentiale in base a verifiche, effettuate sulla base di valutazioni prospettiche.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops.



#### 4. IL RAMO DI AZIENDA OGGETTO DI CONFERIMENTO

##### 4.1. IDENTIFICAZIONE DEL RAMO DI AZIENDA OGGETTO DI CONFERIMENTO

Il ramo di azienda che costituisce oggetto della presente perizia è costituito da:

- (a) il marchio *Freesoul* con i relativi costi di registrazione;
- (b) i programmi software;
- (c) i macchinari, gli impianti, i mobili, le macchine d'ufficio, le attrezzature e gli automezzi;
- (d) il magazzino;
- (e) il personale dipendente;
- (f) le disponibilità finanziarie;
- (g) i depositi cauzionali;
- (h) i crediti e debiti della Società verso i propri clienti e fornitori;
- (i) i crediti e debiti della Società riferibili ai rapporti di lavoro dipendente e di agenzia nonché il fondo per il trattamento di fine rapporto (dipendenti ed amministratori) ed il fondo per il trattamento di fine mandato (per gli agenti);
- (l) i crediti e debiti relativi al ramo di azienda da conferire esclusi quelli di natura tributaria che rimarranno rispettivamente a favore o a carico della società conferente.
- (m) contratti di collaborazione a progetto, di agenzia, di consulenza di marketing, di campionario e assicurativi.

##### 4.2. DESCRIZIONE ANALITICA DEL RAMO DI AZIENDA OGGETTO DI CONFERIMENTO

###### 4.2.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono esposte in bilancio al loro costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione ad esse relativi. Nel costo sostenuto per l'acquisto non sono inclusi oneri finanziari né altri costi che non siano specificatamente attribuibili alle immobilizzazioni stesse.

Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti in via diretta in base ad un piano di ammortamento definito in relazione all'utilità futura degli stessi costi, o in mancanza in un periodo non superiore ai cinque anni.







STABILITA' MANUCCI S.R.L.  
ELDO FREE SOUL UNITED STATES

**REVOCATION  
AND  
NEW POWER OF ATTORNEY**

Mark: FREE SOUL  
Registration:  
Serial No.: 75/258761  
Class(es):  
Owner: Eldo S.r.l.

**APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE**

Abelman, Frayne & Schwab, whose postal address is 666 Third Avenue, New York, New York 10017-5621, U.S.A. is hereby designated applicant's representative upon whom notices or process in proceedings affecting the mark may be served.

**POWER OF ATTORNEY**

Applicant hereby revokes all previous Powers of Attorney and hereby appoints jointly and severally, with full power of substitution, the power of appointment of an associate attorney and the power of revocation


Lawrence E. Abelman  
Jeffrey A. Schwab  
Victor M. Tannenbaum  
Peter J. Lynfield  
Alan J. Hartnick  
Caridad Pifeiro Scordato  
Julianne Abelman

Jonathan W. Gumporz  
Norman S. Bejer  
Thomas E. Spath  
Julie B. Seyler  
Marie-Anne Mastrovino  
Constance Golden

members of the Bar of the State of New York, whose address is

**ABELMAN, FRAYNE & SCHWAB**  
666 Third Avenue  
New York, New York 10017-5621, U.S.A.

to transact business in the Patent and Trademark Office in connection with our trademarks, applications therefor, and registrations which have or will issue thereon

By X  7489 851

PAOLO DAN  
MANAGING  
DIRECTOR

Date 16 NOV 2006